

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sez. V civ., Sent., 1/7/2019

... omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Suprema Corte ha così descritto i fatti di causa: "Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'impugnazione proposta da S.S. e S.A. nei confronti di P.I. s.p.a contro la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva accolto la loro domanda, essendo tuttavia nella determinazione dell'importo da corrispondere, volta ad ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi del valore nominale di 1 milione di lire emessi il 4 dicembre 1984 ed il 19 dicembre 1984, ed ha invece accolto l'impugnazione incidentale spiegata da P.I. s.p.a., rigettando l'originaria domanda spiegata contro di essa e condannando il S. a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo ritenuto applicabile alla materia, ha affermato che i buoni in discorso non erano titoli di credito, come sostenuto dai S., ma titoli di legittimazione, e non possedevano perciò il carattere della letterarietà proprio dei titoli di credito; doveva pertanto ritenersi che il diritto al rimborso fosse esclusivamente regolato dal D.M. 16 giugno 1984, che ne aveva disciplinato l'emissione, trattandosi cioè di buoni "a termine" della "serie AB/AA", sicché non aveva rilevato la stampigliatura apposta sul retro dei medesimi, che richiamava i buoni della "serie P/0" ed indicava la misura degli interessi fino al 20 anno, con conseguente prescrizione, eccepita da P.I. s.p.a., del diritto al rimborso."

Col il ricorso i S. affermavano di non aver mai sostenuto che i buoni fruttiferi avessero natura di titoli di credito e ponevano l'accento sulla stampigliatura aggiunta sul retro di essi, dalla quale emergeva che i titoli appartenevano ad una serie ordinaria e producevano interessi per 20 anni, sicché non potevano essere ricondotti, come aveva fatto la Corte d'Appello, ad una serie speciale a termine e alla previsione di cui all'art. 8 del D.M. 16 giugno 1984, bensì all'art. 5 dello stesso decreto, che non disciplinava solo i titoli della serie speciale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che "occorreva pertanto secondo l'insegnamento di questa Corte alla luce del quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi

essenzialmente sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale, considerando se la menzione della "SERIE P/0" ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed in considerazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'articolo 1342, primo comma, c.c., concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario."

Cassava quindi la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione.

Con atto di citazione S.S., S.C. e S.M., il primo anche in proprio e a tutti i tre quali eredi di S.A., riassumevano la causa chiedendo l'accoglimento integrale della loro domanda.

Nel costituirsi P.I. s.p.a. resistevano alla domanda.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 6-3-2019 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte, dopo aver evidenziato i vari timbri e diciture presenti nei buoni postali oggetto di causa, ha rilevato che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi essenzialmente sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti", pur dovendosi procedere ad una valutazione complessiva e non atomistica del dato testuale" considerando se la menzione della "SERIE P/0" ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed in considerazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'articolo 1342, primo comma, c.c. concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario".

Ha quindi annullato la sentenza d'appello e rinviato a questa Corte stabilendo che essa deve attenersi "al principio in forza del quale i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 c.c.e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti".

Ritiene questa Corte che in base all'esame dei titoli e in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte la domanda dei consorti S. sia fondata.

In particolare, sebbene nei titoli oggetto di causa vi siano dei timbri e delle diciture tra loro contrastanti, decisivo è il timbro sul retro degli stessi, ove, oltre all'indicazione B.P.F. SERIE P/0, vengono indicati i seguenti tassi:

- 9 % fino al 3 Anno
- 11% dal 4 all'8 Anno
- 13% dal 9 al 15 Anno
- 15% dal 15 al 20 Anno.

Già l'indicazione della SERIE P/0 è significativa giacché essa è propria dei B.P.O., in contrapposizione a quelle dei Buoni a termine (sebbene nel recto dei due buoni postali sia indicata la SERIE AB/AA, proprie dei Buoni a termine).

Ma soprattutto è decisivo che subito dopo (e a concreta attuazione della manifestata volontà di convertire i titoli da Buoni a termine a Buoni ordinari) sono indicati i tassi di rendimento fino al 20 anno.

L'assunto di P.I. che detto timbro sia compatibile con la natura di buoni a termine non è condivisibile.

Basti considerare che nel modulo prestampato utilizzato è prevista una durata massima del titolo di otto anni, mentre nel timbro opposto si parla di interessi ben oltre l'ottavo anno.

La circostanza inoltre che il timbro non copra l'intera facciata del retro dei due Buoni non significa affatto che le parti non coperte da timbro mantengono pienamente la loro validità ed efficacia.

È infatti evidente che mantengono il loro valore solo quelle clausole prestampate che non siano in contraddizione col timbro.

In particolare la dicitura "Il buono non riscosso al compimento dell'8 anno cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio del 9 anno solare successivo a quello di emissione" è necessariamente superata (almeno con riferimento alla decorrenza della prescrizione) dal timbro per cui è causa.

Infatti non ha senso che la prescrizione cominci a decorrere dal nono anno di emissione quando invece i Buoni continuano a produrre interessi fino al 20 anno e, quindi, hanno scadenza solo al compimento del 20 anno.

La Suprema Corte, nel disporre il rinvio, ha fatto anche intendere l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1342, primo comma, c.c. e ciò per l'evidente ragione

che le clausole aggiunte al modulo prestampato sono indice dell'effettiva volontà delle parti, a modificazione di quanto risulta prestampato.

P.I. afferma che tale principio andrebbe coordinato con le norme generali di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e quindi attraverso l'interpretazione complessiva delle clausole.

Rileva la Corte che anche a seguire tale indicazione ugualmente l'interpretazione dei Buoni proposta da P.I. risulta infondata.

Invero ai fini interpretativi della volontà delle parti il timbro sui tassi (oltreché sulla SERIE P/0) ha un valore assolutamente preminente.

Infatti non avrebbe alcun senso prevedere tassi di rendimento fino al 20 anno se i Buoni non avessero la corrispondente durata (salva la facoltà di rimborso anticipato, che qui non rileva non essendo mai stata fatta una simile richiesta).

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso dei consorti S. e cassare la sentenza d'appello, ha fatto anche espresso richiamo ai principi espressi dalla sentenza 15-6-2007 n. 13979 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che avevano così statuito: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza)." (Cass, S.U., 15-6-2007 n. 13979).

In motivazione le Sezioni Unite evidenziano che il rispetto della letteralità dei Buoni si imponeva a tutela del risparmiatore, che al momento dell'acquisto legittimamente confida su quanto promesso nei Buoni stessi.

In particolare hanno osservato: "la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo

conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi).

3.5. Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba essere poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che- come si è visto- espressamente impongono di riportate sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. (Cass. S.U. 15-6-2007 n. 13979, in motivazione).

Il Collegio prende atto che recentemente sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 11-2-2019 n. 3963 che, sembrano, rivedere i precedenti principi (peraltro sembra solo per le modifiche intervenute con decreti ministeriali successivi all'emissione dei Buoni, mentre nel caso di specie il contrasto era rispetto a decreto Ministeriali anteriori ai Buoni Postali oggetto di causa), ma la circostanza non rileva giacché il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio e comunque a quanto statuito dalla Cassazione, con la sentenza di annullamento della decisione d'appello (cfr. art. 384, secondo comma c.p.c.).

Circa la prescrizione osserva la Corte che essa non può che decorrere dalla scadenza dei due Buoni e cioè, rispettivamente, 4-12-2004 e 19-12-2004.

Anche a ritenere che il termine di prescrizione fosse di cinque anni, come indicato nei due titoli, la prescrizione non è mai maturata in quanto detto termine è stato interrotto prima con lettera 16-2-2009 e poi con il ricorso introduttivo del presente notificato il 29-7-2009.

Quanto agli interessi successivi alla scadenza dei Buoni non possono essere applicati i tassi previsti dai Buoni stessi essendo chiara la volontà desumibile dai titoli di limitare detti tassi al periodo di validità dei Buoni.

Pertanto oltre il 20 anno vanno riconosciuti solo gli interessi legali.

In accoglimento della domanda dei consorti S., P.I. s.p.a. va quindi condannata al pagamento in loro favore della somma di L. 2.000.000 (da tradurre in Euro), oltre interessi calcolati, per ciascuno titolo, secondo i tassi previsti dai due Buoni Postali Fruttiferi fino al 20 anno dalla rispettiva emissione e secondo il tasso legale per il periodo successivo fino al saldo.

Considerato il persistente contrasto giurisprudenziale sussistono giusti motivi per compensare nella misura del 50 % le spese dei vari gradi di giudizio, ponendo l'altra quota a carico di P.I..

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo quale giudice di rinvio condanna P.I. s.p.a. al pagamento in favore di S.S., S.C., e S.M., il primo anche in proprio e tutti e tre quali eredi di S.A., al rimborso del Buono Postale Fruttifero n. 000.112 emesso in data 4-12-1984 dall'Ufficio Postale di Cencenighe Agordino (BL) a favore di S.S. e S.A. del valore nominale di L. 1.000.000 e del Buono Postale Fruttifero n. 000.115 emesso in data 19-12-1984 dall'Ufficio Postale di Cencenighe Agordino (BL) a favore di S.S. e S.A. del valore nominale di L. 1.000.000, oltre, per entrambi i Buoni, interessi del 9 % fino al 3 anno, 11% dal 4 all'8 anno, 13% dal 9 al 15 anno, 15% dal 16 al 20 anno ed interessi legali dal 21 anno al saldo;

condanna P.I. s.p.a. a rifondere ai consorti S. il 50% delle spese dei vari gradi del giudizio che così liquida per l'intero (omissis..)

Così deciso in Venezia, il 11 giugno 2019